



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

Prot. n. 52203 /O.R.

del 24/11/2020

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 03 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 18 ottobre 2020, n. 258;

Viste le Ordinanze n. 61 e n. 62 del 19.11.2020 emessa dal Presidente della Regione Sicilia, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020”;

Vista la circolare n. 26 del 20 novembre 2020 del DRPC a chiarimento delle suddette ordinanze;

Richiamata l’ordinanza n. 50439 del 13.11.2020;

In ragione dell’ accertato aumento dei casi di contagio da COVID- 19 nell’ambito del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ed anche oltre tali confini;

Considerato, al fine di salvaguardare la salute pubblica, che saranno garantiti dagli operatori delle suddette attività:

- accesso all'area mercatale interessata contingentato e varchi controllati;
- accesso consentito esclusivamente se in possesso di mascherina o sciarpa o foulard indossati al momento dell'ingresso;
- predisposizione, degli stand a un minimo di distanza di mt. 1 (uno) a cura degli esercenti, con obbligo di vigilanza, di specifici punti di posizionamento dell'utente opportunamente evidenziati, al fine di garantire il previsto distanziamento sociale di almeno mt. 1 (uno), prevedendo, in caso di occupazione degli stessi, di mantenere la distanza di almeno un metro dagli stessi lungo la linea di distanziamento sociale, al fine di evitare assembramenti, le aree sottoposte alla vendita dovranno essere completamente delimitate mediante transenne, nastri o altri sistemi idonei in modo da definire esattamente l'area interessata, l'accesso e l'uscita. Deve essere previsto che agli accessi dell'area mercatale sia individuata un'area di rispetto esterna per evitare assembramenti e consentire il formarsi un'eventuale coda ordinata che rispetti le condizioni di distanziamento sociale;
- presenza presso ogni posteggio di massimo due (2) operatori addetti alla vendita, oltre un (1) addetto per il maneggio del denaro, distanziati un metro l'uno dall'altro e muniti di appositi D.P.I. (mascherina e guanti) e garanzia di costante pulizia e igiene ambientale dei posteggi;

DISPONE

CHE, da oggi e fino a nuove disposizioni:

- È vietato l'ingresso nel territorio comunale degli ambulanti provenienti dalle zone rosse;
- Il mercato settimanale di Piazzale Caitina si svolgerà regolarmente, secondo i criteri dettati in premessa, con il divieto degli ambulanti provenienti dalle zone rosse;
- L'autorizzazione di occupazione suolo pubblico concessa agli ambulanti a posto fisso, resta confermata per i soli possessori di concessione non provenienti dalle zone rosse;
- Restano confermati i contenuti dell'ordinanza n. 50439 del 13.11.2020, ad eccezione degli spuntisti;

AVVERTE

Che l'eventuale inottemperanza, ai sensi dell'art. 650 del codice penale, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

Altresì che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000, la sanzione amministrativa da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00);

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg. 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa entro gg. 120 (centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso: al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19, all'ANCI -Sicilia, al Dipartimento Regionale della Protezione civile, all'Ufficio Territoriale del Governo - alla Prefettura di Ragusa, all'Ufficio Commercio, al Resp.le della CNA e del Commercio di Ragusa, al Comando di P.L., alla Compagnia Carabinieri di Modica, al Commissariato di P.S. di Modica, alla Tenenza Guardia di Finanza di Modica ed all'ufficio Stampa.

Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza

Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Ignazio Abbate

